

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Paolo Vittoria - Presidente

Dott. Michele Varrone - Consigliere

Dott. Antonio Limongelli - Consigliere

Dott. Bruno Durante - Consigliere Relatore

Dott. Angelo Spirito - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Ri. Si. ved., Ve. Sp. Ve., Si. Sp. elettivamente domiciliate in Ro. Via Ro. 3, presso lo studio dell'avvocato Fa. Gu., che le difende unitamente all'Avvocato Wa. El. Mo., giusta delega in atti;

ricorrenti

contro

Po. S.r.l. in conc prev, Autostrade Va. S.p.A., Cs Acque Canale Bo. di Ch., Nu. Ma. Assicurazioni S.p.A.;

intimati

e sul 2° ricorso n. 26417/01 proposto da:

Autostrade Va. S.p.A., in persona del Vice Presidente e Amministratore Delegato Rag. Ma. La., elettivamente domiciliata in Ro. Via Sa. 45, presso lo studio dell'Avvocato Ar. Ma., che la difende unitamente agli Avvocati Um. Gi., Al. Ma., giusta delega in atti;

ricorrente

contro

Nu. Ma. Assicurazioni S.p.A., in persona del suo legale rappresentante, Condirettore Generale Dott. Em. Er., elettivamente domiciliata in Ro. Via Ca. Mi. 6, presso lo studio dell'Avvocato Ma. Tr., che la difende unitamente all'Avvocato Ad. Mo., giusta delega in atti;

controricorrente al ricorso incidentale

contro

Po. S.r.l. in concordato preventivo, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, Dott. An. Ma. Ta., elettivamente domiciliata in Ro. Piazza Ma. di Be. 2, presso lo studio dell'avvocato Ri. Ch., difeso dall'Avvocato Ma. As., giusta delega in atti;

controricorrente al ricorso incidentale

nonché contro

Ri. Si., Ve. Sp., Si. Sp., CS Acque Canale Bo.di Ch.;

intimati

avverso la sentenza n. 966/00 della Corte d'Appello di Torino, terza sezione civile, emessa il 29 maggio 2000, depositata il 19/06/00; R.G. 481/96.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/04 dal Consigliere Relatore Dott. Bruno Durante;

udito l'Avvocato Fa.Gu.;

udito l'Avvocato Ma.Tr.;

udito l'Avvocato Ri. Ch. (per delega Avvocato Ma.As.);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario Russo che ha concluso per previa riunione: inammissibilità del quarto motivo del ricorso incidentale, rigetto altri motivi nonché del ricorso principale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 2.8.1983 a seguito dello sbandamento dell'autovettura che guidava perdeva la vita Le. Po.; con lui decedeva la persona trasportata, Gi. Lu. Sp.; entrambi erano dirigenti della Po. S.r.l., la quale conveniva innanzi al Tribunale di Aosta la società Autostradale Va. S.p.A. ed il Cs Acque Canale Bo. di Ch. per ottenerne la condanna generica al risarcimento dei danni dipendenti dal decesso dei suoi dirigenti sull'assunto che lo sbandamento dell'autovettura era stato causato dalla presenza sulla strada di acqua tracimata da un canale di raccolta di acque irrigue situato in prossimità.

Le convenute resistevano.

Spiegavano intervento la moglie e le figlie dello Gi. Lu. Sp., Ri. Si., Ve. Sp. e Si. Sp., nonché la Nu. Ma. Assicurazioni S.p.A.: le prime chiedevano il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della morte del loro congiunto; la seconda agiva per la rivalsa delle somme versate ad altri danneggiati a titolo transattivo ed eccepiva la prescrizione del diritto risarcitorio azionato dalle prime; analoga eccezione era proposta dalla Po. S.r.l. e dal Cs Acque Canale Bo. di Ch..

Il tribunale, ritenuto il concorso di colpa di Le. Po. (40%) della Autostrade Va. S.p.A. (30%) e del Cs Acque Canale Bo. di Ch. (30%), condannava la Autostrade Va. S.p.A. ed il Cs Acque Canale Bo. di Ch. in solido al risarcimento dei danni in favore della Po. S.r.l. e delle congiunte di Gi. Lu. Sp., cui riconosceva, però, i soli danni morali, nonché alla rivalsa in favore della Nu. Ma. Assicurazioni S.p.A.; accoglieva l'eccezione di prescrizione per quanto concerneva la Po. S.r.l..

Su gravame principale della Autostrade Va. S.p.A. ed incidentale di tutte le altre parti, ad eccezione della Po. S.r.l., la Corte di Appello di Torino con sentenza resa il 29.5.2000 condannava la Autostrade Va. S.p.A. ed il Cs Acque Canale Bo. di Ch. al pagamento solidale in favore delle congiunte di Gi. Lu. Sp. della somma di £ 800.000.000 per danni patrimoniali "detratto l'importo ai valori odierni a carico dell'INAIL a titolo di rendita vitalizia capitalizzata", motivando come segue sui punti ancora in discussione.

Lo sbandamento dell'autovettura si è verificato a causa della presenza di acqua sulla strada; non è significativo che nessuno degli ottocento veicoli transitati prima dell'incidente abbia incontrato difficoltà, "essendo condivisibile l'affermazione del consulente che ogni incidente è la molteplicità di una serie di circostanze che nella fattispecie sono state ben individuate"; a ciò va aggiunto che la quantità di acqua non era costante; ben vero che l'autovettura ha superato il limite di velocità di 80 km/h; la velocità, tuttavia, ha svolto un ruolo concausale e non è stata causa assorbente dell'incidente, atteso che la perdita di aderenza delle ruote dell'autovettura vi sarebbe stata in ogni caso; l'acqua è provenuta da un canale di scarico in cattivo stato di manutenzione a distanza di pochi metri dalla carreggiata; l'obbligo di manutenzione del canale faceva carico al Cs Acque Canale Bo. di Ch. il quale doveva, quindi, evitare "l'espansione di acqua sulla strada"; con la responsabilità del Cs Acque Canale Bo. di Ch. concorre quella della Autostrade Va. S.p.A., la quale, pur essendo a conoscenza delle condizioni del canale e pur dovendo prevedere la possibilità della tracimazione, non ha adottato ogni cautela "a tutela dell'incolumità degli utenti" della strada; è esatto che il varco nel guardrail era situato male, ma esso non ha concretato una situazione di pericolo occulto; il tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale per carenza di prova; la busta paga di Gi. Lu. Sp. - non contestata - consente di risalire al reddito dello stesso e di pervenire alla quantificazione di tale danno; dall'ammontare dello stesso (£ 800.000.000) va detratta la rendita vitalizia costituita dall'INAIL; "non è noto l'importo corrisposto oggi a titolo di rendita, essendo stati prodotti documenti relativi all'anno 1993, e, perciò, saranno le parti, in sede di esecuzione della sentenza, a dovere eseguire i calcoli"; non è di ostacolo all'accoglimento della domanda di condanna generica al risarcimento del danno proposta dalla Po. S.r.l. la circostanza che sia mancata la prova "della misura della concreta esistenza del danno".

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Ri. Si., Ve. Sp. e Si. Sp., deducendo due motivi; ha resistito con controricorso la Autostrade Va. S.p.A. ed ha proposto ricorso incidentale con quattro motivi; a questo ultimo ricorso hanno resistito la Nu. Ma. Asssicurazioni S.p.A. e la Po. S.r.l. in liquidazione; la Autostrade Va. S.p.A. e la Nu. Ma. Asssicurazione S.p.A. hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi, proposti contro la medesima sentenza, vanno riuniti a norma dell'art. 335 c. p.c..

2. Con il primo motivo del ricorso principale si censura la sentenza impugnata per illogicità e manifesta contraddittorietà della motivazione su punto decisivo della controversia nonché per vizio di ultrapetizione; la Corte di merito - si sostiene - dopo avere quantificato il danno patrimoniale in £ 800.000.000, ha rimesso alle parti di detrarre da tale importo la rendita corrisposta a norma dell'art.

85 T.U. 1124/1965 dall'INAIL alle superstiti con l'assurda conseguenza che null'altro spetterebbe a queste ultime oltre la rendita; senonché per potere emettere tale pronuncia occorre che l'INAIL esercitasse il diritto di surroga a norma dell'art. 1916 c. c. ; non avendolo esercitato, la pronuncia è viziata per ultrapetizione; è inaccettabile che il danneggiato sia risarcito due volte, non avendo il risarcimento funzione locupletatoria; tuttavia, solo l'INAIL poteva impedire nella specie il doppio risarcimento, agendo in surroga; la pronuncia non potrebbe, comunque, ricevere esecuzione, non contenendo alcuna specificazione circa il modo di operare la detrazione.

2. 1. Il motivo è fondato.

2. 2. La Corte di merito non ha esplicitato la "ratio" della decisione adottata, ma essa manifestamente risiede nel principio che il danneggiato non può ottenere il risarcimento totale dal responsabile, qualora per il medesimo fatto goda di rendita INAIL, perché altrimenti si verificherebbe un arricchimento indebito in suo favore.

Occorre precisare che nel caso in cui dall'evento dannoso derivi, oltre all'obbligazione risarcitoria a carico di chi lo ha cagionato, quella indennitaria nei confronti dell'assicuratore, il danneggiato è unico titolare dei due rapporti obbligatori e può rivolgersi all'uno o all'altro o ad entrambi gli obbligati; all'assicuratore anche sociale è, tuttavia, accordata la facoltà di surrogarsi nei diritti del danneggiato.

È discusso se la finalità della surroga sia la tutela del principio indennitario e, cioè, evitare che il danneggiato possa conseguire un doppio indennizzo oppure la tutela del principio di responsabilità e, cioè, impedire che il terzo responsabile del danno si avvantaggi dell'assicurazione; nella giurisprudenza di questa Corte è pacifico che la surroga non opera automaticamente per effetto del solo pagamento dell'indennità, ma è subordinata ad una dichiarazione di volontà dell'assicuratore diretta al terzo responsabile (ex plurimis Cass. 26.5.1994, n. 5165; Cass. 25.1.1991, n. 757); con la conseguenza che a seguito della dichiarazione il danneggiato perde la legittimazione a pretendere il risarcimento dal responsabile fino alla concorrenza dell'ammontare della surroga e la legittimazione si trasferisce all'assicuratore; al contrario, se quest'ultimo non si avvale della surroga, il danneggiato ha diritto al risarcimento integrale senza che il responsabile possa opporgli l'avvenuta riscossione dell'indennità (Cass. 19.8.2003, n. 12101; Cass. 25.1.1991, n. 757).

I medesimi principi valgono per le assicurazioni sociali con la particolarità che in esse gli obblighi assicurativi sono caratterizzati da certezza ed inderogabilità, sicché è sufficiente la comunicazione al terzo responsabile dell'ammissione del danneggiato all'assistenza prevista dalla legge accompagnata dalla manifestazione della volontà di esercitare la surroga (ex plurimis Cass. 15.4.1998, n. 3806; Cass. 4.12.1997, n. 12327; Cass. 18.4.1997, n. 336).

Bisogna avvertire che, ammettendo l'automaticità della surroga, si impedisce all'assicurato di conseguire il doppio indennizzo, ma si produce l'iniquo risultato che la rinuncia dell'assicuratore alla surroga giova al terzo responsabile, il quale consegue un ingiustificato quanto ingiusto vantaggio; diversamente deve dirsi se si esclude l'automaticità della surroga; nel qual caso la rinuncia giova al danneggiato.

A nulla varrebbe obiettare che il cumulo di indennità assicurativa e risarcimento comporta arricchimento indebito, atteso che il titolo è diverso e l'indennità trova il suo corrispettivo nel pagamento del premio.

È stato acutamente osservato che il riconoscimento del diritto di surroga all'assicuratore che ha pagato l'indennità è in sostanza un problema di politica legislativa ed in effetti tale diritto si riflette sul calcolo del premio, traducendosi in un vantaggio per la massa degli assicurati consistente nella riduzione del costo dell'operazione assicurativa.

2. 3. Ne discende che la Corte di merito avrebbe dovuto accertare se l'INAIL ha esercitato il diritto di surroga e solo in caso affermativo avrebbe potuto disporre la detrazione della rendita dall'ammontare del danno patrimoniale, avendo altrimenti i danneggiati diritto al risarcimento integrale.

3. Rimangono assorbiti gli ulteriori profili del motivo ed il secondo motivo, con il quale, denunciandosi "illogicità e manifesta contraddittorietà della motivazione su punto decisivo della controversia - violazione e falsa applicazione di legge - art. 360, nn. 3 e 5, c. p.c. anche in relazione agli artt. 85 e 116 D.P.R. 1124/1965", si sostiene che è contraddittorio, da un lato, liquidare il danno patrimoniale e, dall'altro, dedurre da esso la rendita INAIL, il cui importo è maggiore.

4. Venendo, quindi, all'esame del ricorso incidentale, va rilevato che la Nu. Ma. Assicurazioni S.p.A. ne deduce l'inammissibilità sotto il profilo che, siccome il ricorso principale investe il capo della sentenza impugnata che concerne la liquidazione del danno patrimoniale, quello incidentale, che è tardivo, non poteva né essere indirizzato a controparti diverse dalle ricorrenti principali né investire altri capi della sentenza.

4. 1. L'eccezione è fondata e va accolta, dichiarandosi inammissibile il ricorso incidentale nei confronti della Nu. Ma. Assicurazioni S.p.A., della Po. S.r.l. e del Cs Acque Canale Bo. di Ch..

4. 2. Riconosciuto che il ricorso incidentale è tardivo (la sentenza risulta depositata il 19.6.2000 ed il ricorso proposto il 22.10.2001), occorre considerare in proposito che, se nella sua portata oggettiva l'impugnazione incidentale tardiva può investire anche capi della sentenza diversi da quelli impugnati in via principale, essa può essere indirizzata contro parti diverse da quella che ha impugnato la sentenza in via principale unicamente se, diversamente dalla specie, la causa sia ad esse comune o esse siano parte di un rapporto dipendente da quello investito dall'impugnazione principale (ex plurimis Cass. 12.5.2003, n. 7261).

5. Vanno esaminati congiuntamente in quanto ruotano attorno alla questione del nesso causale i primi tre motivi del ricorso incidentale.

6. In particolare, con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 40 e 41 c. p. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo; la Corte di merito - si sostiene - ha individuato la causa dell'evento dannoso nella tracimazione dell'acqua ed ha

assegnato alla velocità il ruolo di concausa; senonché ogni causa, se non è dotata di efficacia esclusiva nella determinazione dell'evento, per il principio dell'equivalenza vigente nell'ordinamento è concausa; la Corte stessa non ha motivato adeguatamente sulle censure mosse alla sentenza di primo grado in quanto: a) non ha spiegato come mai sulla medesima strada, sulla quale si è verificato l'incidente, siano transitate senza inconvenienti ben ottocento veicoli; b) ha affermato contraddittoriamente, da un lato, che il varco nel guard-rail ha contribuito alla causazione dell'evento dannoso e, dall'altro, che non ha rappresentato pericolo occulto; c) non ha considerato che il Giudice penale ha emesso decreto di archiviazione, non ravvisando responsabilità di terzi.

7. Con il secondo motivo si deduce "violazione o falsa applicazione degli artt. 43 c. p. e 2043 c. c. omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia"; in sostanza si lamenta che la Corte di merito abbia risolto la questione della prevedibilità dell'evento dannoso e dell'esigibilità di condotte diverse, affermando apoditticamente che il rischio di intasamento del canale di irrigazione con tracimazione di acqua era ben noto alla Autostrade Va. S.p.A. senza considerare che a) se, dopo avere stipulato con il Cs Acque Canale Bo. di Ch. la convenzione, con la quale lo stesso si è obbligato alla manutenzione del canale, la Autostrade Va. S.p.A. dovesse ragionevolmente prevedere l'ulteriore inadempimento del Cs Acque Canale Bo. di Ch.; b) se vi sia un rapporto di proporzionalità tra cautele da adottare e rischio effettivo di danno per gli utenti della strada, posto che su ottocento veicoli transitati uno solo è rimasto coinvolto in un incidente; c) se i cartelli limitativi della velocità non fossero "a priori" idonei a garantire da incidenti; d) se lo strumento della convenzione valutato "ex ante" non costituisse misura adeguata.

8. Con il terzo motivo, nel denunciarsi "violazione o falsa applicazione dell'art. 40, comma 2, c. p.. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia", si censura la Corte di merito per non avere motivato in ordine all'obbligo giuridico di impedire l'evento, la cui violazione concreterebbe la condotta di omicidio colposo; si sostiene che i concessionari delle autostrade non possono essere considerati garanti della vita degli utenti a prescindere dai loro comportamenti.

9. Premesso che è causa dell'evento dannoso qualsiasi antecedente a tal punto necessario che, come risulta da un giudizio "ex ante", senza di esso l'evento stesso non si sarebbe verificato; precisato che l'antecedente perde il valore causale e scade a semplice occasione quando sia possibile individuare una causa prossima sufficiente da sola a produrre l'evento (ex plurimis Cass. 15.1.2003, n. 488; Cass. 13.9.2000, n. 12103), va rilevato che l'accertamento del nesso causale tra la condotta e l'evento dannoso costituisce indagine di fatto riservata al Giudice di merito ed è soggetta ad un sindacato ristretto da parte del Giudice di legittimità, il quale può controllare soltanto nei limiti di cui all'art. 360, n. 5, c. p.c. l'idoneità delle ragioni poste a fondamento della decisione di merito, verificando la coerenza logica e la sufficienza delle argomentazioni relative alla potenzialità dannosa del comportamento illecito ed all'effettiva attuazione di tale potenzialità (Cass. 16.5.2003, n. 7637).

9. 1. Nella specie la Corte di merito ha fornito congrua e corretta motivazione del convincimento espresso circa l'individuazione della causa dell'incidente nella presenza di acqua sulla strada; ha spiegato che l'elevata velocità ha svolto un ruolo semplicemente concorrente ed in proposito ha osservato che, se non vi fosse stata acqua, l'autovettura non avrebbe sbandato; ha indicato le ragioni, per le quali ha considerato priva di significato la circostanza che ottocento veicoli siano transitati senza inconvenienti; ha sostanzialmente ritenuto che il varco nel guard-rail, pur essendo

mal sistemato, non ha rappresentato una situazione di pericolo occulto idonea ad incidere in modo determinante sulla causazione dell'evento; dalla premessa che è intervenuta la convenzione tra la Autostrade Va. S.p.A. ed il Cs Acque Canale Bo. di Ch. ha desunto che la prima era a conoscenza della situazione del canale ed ha ritenuto che avesse l'obbligo di provvedere in modo da evitare tracimazione delle acque con invasione della sottostante sede stradale, così come aveva fatto dopo l'evento dannoso.

A nulla rileva che la Corte di merito non abbia tenuto conto del decreto di archiviazione emesso dal Giudice penale, non essendo il medesimo dotato di autorità di giudicato (Cass. 6.7.2002, n. 9834) e non vincolando il Giudice civile.

9. 2. Pertanto, le censure mosse sono prive di fondamento quando non sono addirittura nuove e quindi inammissibili, come la maggior parte di quelle che formano oggetto del terzo motivo.

10. Il quarto ed ultimo motivo del ricorso incidentale, con il quale si lamenta che la Corte di merito abbia confermato la condanna generica al risarcimento dei danni, riguarda esclusivamente la posizione della Po. S.r.l. e subisce la sorte dell'inammissibilità del ricorso proposto contro tale parte.

11. Concludendo, va accolto il primo motivo del ricorso principale; va dichiarato assorbito il secondo motivo di questo ricorso; va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale nei confronti della Nu. Ma. Assicurazioni S.p.A., della Po. S.r.l., del Cs Acque Canale Bo. di Ch. e rigettato nei confronti degli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino, incaricata di pronunciare anche sulle spese nei rapporti tra ricorrenti principali e Autostrade Va. S.p.A..

12. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione tra tutte le altre parti.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il primo motivo del ricorso principale; assorbito il secondo motivo; dichiara inammissibile il ricorso incidentale nei confronti della Po. S.r.l., del Cs Acque Canale Bo. di Ch., della Nu. Ma. Assicurazioni S.p.A. e lo rigetta nei confronti degli altri; cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese relativamente al rapporto che concerne le ricorrenti principali e la Autostrade Va. S.p.A. ad altra sezione della Corte di Appello di Torino; compensa le spese del giudizio di cassazione tra tutte le altre parti.